Martedi' 06/07/2021

Sospensione notifica cartelle fino al 31 agosto: rinvio anche per versamenti e pignoramenti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Decreto "Lavoro e Imprese" (DL n. 99/2021), all'Art. 2 prevede una nuova sospensione dell'attivitÃ di riscossione, fissando il termine finale al 31 agosto.

In particolare: Ã¨ differito al 31 agosto il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati allâ€™Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dallâ€™8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindiÂ entro il 30 settembre 2021.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1Â° marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.Â

Sospensione fino al 31 agosto anche per:

- le attivitÃ di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;

- gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennitÃ relative al rapporto di lavoro o impiego, nonchÃ© a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Le somme oggetto di pignoramento, precisa l'Agenzia Entrate-Riscossione, non sono quindi sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilitÃ ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciÃ² anche in presenza di assegnazione giÃ disposta dal giudice dellâ€™esecuzione. Dal 1Â° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessitÃ di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento allâ€™Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito);

- le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le societÃ a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dellâ€™art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro. La sospensione Ã¨ decorsa dall'8 marzo 2020,Â o dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla stessa data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della Â "zona rossa". L'Agenzia Entrate-Riscossione chiarisce che sono di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se lâ€™Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le societÃ a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it